

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4829

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 31 gennaio 1968

### Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto quale benefico effetto abbia apportato, anche se ristretto nell'ambito del conferimento degli incarichi di insegnamento, la norma contenuta nell'articolo 6 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che assicura un posto d'insegnamento alquanto stabile almeno per un triennio, agli insegnanti abilitati della scuola secondaria in attesa che il Parlamento possa studiare e risolvere, con chiara ed organica normativa, tale complessa e delicata materia del settore scolastico.

Nelle more del suddetto lavoro di riorganizzazione e di studio, già per tre volte in Parlamento, con l'appoggio degli organi dell'esecutivo, riconfermò *ad annum* gli incarichi triennali già conferiti e continuò a fare il disposto dell'articolo 6 della succitata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il mantenimento di tale normativa circa il conferimento e la proroga degli incarichi di insegnamento agli insegnanti abilitati non contrasta con l'attuazione di norme legislative che sono in procinto d'attuazione nel settore della scuola secondaria, perché lo stesso articolo 6 della legge 28 luglio 1961, n. 831, prevede per i beneficiari dell'incarico trien-

nale i casi di decadenza e di cessazione dell'incarico stesso.

Inoltre, la presente proposta di legge vuole favorire l'ordinato svolgimento delle lezioni per il prossimo anno scolastico con un mezzo tecnico tempestivo; essa infatti dà all'amministrazione centrale della pubblica istruzione la possibilità di emanare particolari ordinanze allo scopo di garantire nel proprio posto d'insegnamento un gruppo fortissimo di insegnanti abilitati che potranno così assicurare il puntuale ed ordinato inizio del prossimo anno scolastico.

Una particolare importanza presenta il disposto della presente legge circa la necessità del rinnovo degli incarichi triennali per gli insegnanti già da anni in servizio negli Istituti professionali di Stato dove la continuità dell'insegnamento e la caratteristica funzionale del suddetto tipo di scuola richiede una particolare esperienza didattica.

Chiediamo perciò una benevola accoglienza alla presente proposta di legge che, strutturata in un unico articolato, non presenta alcun onere finanziario perché esso è già coperto dai normali capitoli dell'annuale bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con leggi 6 aprile 1965, n. 335, 26 maggio 1966, n. 336, e 22 marzo 1967, n. 159, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati per l'anno scolastico ~~1968-69~~.